



REPUBBLICA ITALIANA  
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'appello di Catania– sezione Lavoro e Previdenza – composta dai Sigg. Magistrati:

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| dott. ssa Elvira Maltese        | Presidente       |
| dott. ssa Graziella Parisi      | Consigliere      |
| dott. ssa Alessandra Santalucia | Consigliere rel. |
- ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia di previdenza iscritta al n. 88/2015 R.G.A.C.L. promossa da

**I.N.P.S.** – in persona del Presidente pro tempore, C.F. 80078750587, anche in qualità di mandatario con rappresentanza della **S.C.C.I. s.p.a.**, elett. dom. in Catania presso l'Ufficio legale della sede provinciale, rappr. e difeso dall'avv. [redacted] Pottino, per procura generale alle liti in atti

APPELLANTE

CONTRO

S. [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] Bianca del [redacted], presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti

APPELLATA

OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.

All'udienza del 22.11.2018 i procuratori delle parti discutevano oralmente la causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 12.2.2015 l'ente Inps impugnava la sentenza n. 4/2015 del giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, il quale, dichiarava illegittimo l'avviso di addebito n. 598201200017011 000, afferente contributi a percentuale anno 2005, ritenendo che, una volta definita la lite fiscale ai sensi dell'art. 39 comma 12, del D.L. 98/2011,

Emessa Dal CAMPALELLA ALESSANDRIA Emessa Dal ADIRADECA S.D.A. N. 02. CA. 3 Sezioni. 01/10/2015 14:30 Emessa Dal MALTESE ELVIRA Emessa Dal ADIRADECA S.D.A. N. 02. CA. 3 Sezioni. 01/10/2015 14:30

convertito in legge n. 111/2011, non poteva ritenersi che l'avviso di accertamento, ritualmente impugnato davanti alla competente commissione tributaria, fosse divenuto definitivo. Di conseguenza, sempre secondo il Tribunale, l'ente Inps, creditore in senso sostanziale, avrebbe dovuto dimostrare il maggior reddito imponibile, presupposto dell'insorgere dell'obbligazione contributiva, non essendo sufficiente a tal fine l'avviso di accertamento.

Appellava la pronuncia l'ente soccombente, insistendo nel rigetto integrale o in subordine parziale dell'opposizione. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado.

L'appellato instava per il rigetto del gravame. Vinte le spese.

Acquisito il fascicolo di primo grado e concesso termine per note, all'udienza del 22.11.2018 la causa, previa discussione orale, veniva decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'appellante assume che il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'opposizione, posto che la definizione della lite fiscale pendente non produceva effetti sul debito contributivo né si poteva ritenere che l'avviso di accertamento fosse stato caducato. Sostiene inoltre che alcun onere probatorio poteva incombere sull'ente previdenziale, non essendo quest'ultimo titolare del potere di accertamento, spettante in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate, ai sensi del decreto legislativo n. 462/1997.

Con il secondo motivo censura la sentenza per non aver il Tribunale limitato l'annullamento alla somma eccedente il trenta per cento, tale essendo la percentuale che l'opponente aveva versato in sede di definizione della lite fiscale.

L'appello è fondato.

Va premesso che Scheller Vivian, per quel che qui ancora interessa, ha impugnato l'avviso di addebito per i seguenti motivi:

- 1) intervenuta prescrizione dei crediti trattandosi di presunta omissione contributiva decorrente da dicembre 2005 per il quale il termine quinquennale ex l. n. 335/95 era ormai irrimediabilmente decorso;
- 2) nullità dell'avviso di addebito per decadenza dell'ente impositore dall'iscrizione a ruolo ex art 25 del dlgs n. 46/96;

- 3) l'avviso di accertamento n.RJY01T200132, emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 24.12.2010, non era divenuto definitivo, essendo stato impugnato davanti alla competente commissione tributaria;
- 4) nelle more del giudizio esso opponente aveva definito la lite fiscale ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. 98/2011, convertito in legge 111/2011, pagando il 30% delle imposte dirette e dell'Iva quantificate dall'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che l'accertamento doveva ritenersi caducato, tanto era vero che l'ente previdenziale nulla aveva richiesto a coloro che si erano avvalsi della precedente sanatoria ex lege n. 289/2002.

Tanto premesso, le argomentazioni del Tribunale, come sopra sinteticamente riassunte, non sono condivise da questo collegio per le ragioni che seguono.

Il potere di accertamento del reddito, sia a fini fiscali che previdenziali, è attribuito in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate in virtù delle previsioni contenute nei decreti legislativi numeri 241 e 462 del 1997 ed infatti la notifica del verbale di accertamento fiscale è idonea ad interrompere la prescrizione dell'obbligazione contributiva (cfr. Cass. 4388/2018, Cass. n. 13463/2017 e Cass. n. 17769/2015).

L'ente previdenziale è privo del potere di accertamento sul reddito e si limita al recupero dei contributi a percentuale, accertati e calcolati nel loro ammontare dall'Agenzia delle Entrate, in caso di omesso spontaneo adempimento ovvero di impugnazione del verbale di accertamento davanti alla commissione provinciale territorialmente competente.

Ma l'avviso di addebito deve essere impugnato davanti al giudice del lavoro, non avendo previsto il legislatore del 1997 alcuna deroga in punto di giurisdizione (cfr., da ultimo, Cass. SS.UU. n. 19523/2018).

Senonchè, l'obbligazione contributiva viene meno in caso di annullamento totale dell'accertamento unificato da parte del giudice tributario.

La debenza e la misura dei contributi a percentuale o sopra il minimale rimane invece confermata se l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento viene respinta.

Ancora, l'obbligazione contributiva può subire una riduzione, non solo in caso di accoglimento parziale del ricorso avverso l'avviso di accertamento, ma anche in virtù della rideterminazione consensuale del reddito in sede di accertamento con adesione, ex art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 218/97; mediazione obbligatoria ex art. 17 bis, comma 8, del d.p.r. 602/73; conciliazione giudiziale ex art. 46 del decreto legislativo n.



546/92, tutte ipotesi in cui è espressamente prevista dal legislatore la refluenza di tale rideterminazione sulla misura dei contributi previdenziali.

Ulteriori conferme della diretta incidenza delle vicende dell'obbligazione tributaria su quella previdenziale si rinvencono nella ritenuta applicabilità dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 46/99 in caso di impugnazione dell'avviso di accertamento davanti al giudice tributario (cfr. Cass. sez. Lav. n. 8379/2014).

Ritiene questo collegio che proprio l'interferenza tra rapporto tributario e rapporto previdenziale, da un lato, e l'assenza di deroghe in punto di riparto di giurisdizione, dall'altro, porti a concludere che l'A.G.O. abbia giurisdizione solo sugli aspetti dell'obbligazione contributiva che non attengono alla determinazione della base imponibile – materia attribuita alla giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie – ossia, per esempio, laddove l'opponente denunci errori di calcolo dei contributi o delle sanzioni, ovvero contesti l'aliquota applicata o eccepisca fatti impeditivi o estintivi (decadenza, prescrizione, ecc.) della pretesa contributiva ovvero ancora la violazione dell'art. 24, terzo comma, del decreto legislativo n. 46/99 (ipotesi quest'ultima applicabile *ratione temporis* al periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 30 del d.l. 78/2010, che ha introdotto l'istituto dell'avviso di addebito in sostituzione dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento).

In altre parole, i motivi di opposizione all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. 78/2010, convertito in legge n.122/2010, non dovrebbero riguardare l'entità della base imponibile, stante che il relativo potere accertativo è demandato in via esclusiva all'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che, se l'opponente deduce la non definitività dell'accertamento tributario, dovrebbe trovare applicazione l'istituto della sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c..

Ed invero, il complesso di norme sopra citate evidenzia che l'esistenza e la misura dell'obbligazione tributaria condiziona l'esistenza e la misura dell'obbligazione contributiva, a prescindere dalla non coincidenza tra titolare del credito e titolare del potere di accertamento e, in sede processuale, dalla diversità delle parti processuali, con conseguente possibilità, a parere del collegio, di opporre il giudicato all'ente previdenziale rimasto estraneo al giudizio tributario.

Passando ora ad affrontare il tema delle conseguenze della definizione della lite tributaria ex art. 39, comma 12 del d.l. 98/2011 sui giudizi pendenti davanti all'A.G.O. aventi ad

oggetto gli avvisi di addebito, va premesso che il legislatore, al dichiarato fine di ridurre il numero dei giudizi pendenti davanti alle commissioni tributarie, ha attribuito ai ricorrenti la facoltà di avanzare domanda di definizione della lite fiscale pendente mediante il pagamento di una percentuale variabile ( 10, 30 o 50 per cento) delle maggiori imposte accertate, a seconda dello stato del processo e dell'esistenza di una sentenza favorevole al contribuente, senza nulla disporre in merito ai contributi previdenziali.

La comunicazione degli Uffici, cui spetta il potere di controllo della regolarità delle istanze, stante il disposto del comma 8 dell'art. 16 della legge n. 289/2002, cui rinvia l'art. 39, comma 12 cit., determina l'estinzione del giudizio tributario per cessata materia del contendere, rientrando la fattispecie a pieno titolo nelle previsioni dell'art. 46 del decreto legislativo n. 546/92, che contempla appunto, fra l'altro, i casi di regolarizzazione.

Non si tratta tuttavia di una transazione, sia perché non vi è alcuna rideterminazione del reddito imponibile, come avviene in caso di accordo tra Agenzia delle Entrate e contribuente in sede di accertamento con adesione, mediazione obbligatoria o conciliazione ex art. 46 del decreto legislativo n. 546/92, sia perché non vi è alcuna discrezionalità in capo all'amministrazione finanziaria, che deve limitarsi a verificare se la lite è "definibile" in relazione all'importo dell'imposta accertata e se la percentuale che il contribuente intende pagare è quella corretta ( 10%, 30% o 50%).

Trattasi dunque di una mera riduzione dell'importo dell'imposta già calcolata sul reddito imponibile accertato nell'avviso di accertamento, a fini meramente deflattivi del contenzioso. Il contribuente rinuncia all'impugnazione del verbale di accertamento in cambio di uno "sconto" sull'imposta dovuta, ben consapevole che nel verbale di accertamento unificato sono stati calcolati anche i contributi previdenziali a percentuale e che il legislatore non ha esteso l'istituto alle liti aventi ad oggetto le opposizioni ad avviso di addebito, né previsto l'estinzione o la riduzione dell'importo dei contributi previdenziali.

La definizione della lite tributaria pendente non può pertanto avere alcuna refluenza sulla posizione contributiva, che rimane ancorata al reddito imponibile accertato nell'avviso di accertamento, posto che il contribuente ha appunto rinunciato a coltivare il giudizio che avrebbe potuto condurre al suo annullamento totale o parziale.

In altre parole, la definizione ex art. 39, comma 12, così come quella di cui all'art. 16 della legge 298/2002, ha solo l'effetto di elidere la *res litigiosa* davanti alle commissioni





Le spese del doppio grado vengono interamente compensate, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione controversa.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando:

accoglie l'appello dell'Inps, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dall'odierna appellata con il ricorso introduttivo del giudizio;  
compensa le spese di lite di entrambi i gradi.

Così deciso in Catania, il giorno 22.11.2018, nella camera di Consiglio della sezione Lavoro della Corte d'Appello.

Il Consigliere Estensore

*Dott.ssa Alessandra Santalucia*

Il Presidente

*dott.ssa Elvira Maltese*



Emessa Dal CAMTALUCIA AL ESSALUDIA Emessa Dal ADIBADEL S D A NIC CA 9 Sordilli REPERBODI S D A NIC CA 9 Sordilli REPERBODI S D A ADIBADEL S D A NIC CA 9 Sordilli REPERBODI S D A ADIBADEL S D A